

PER LE AZIENDE

**CHE EMETTONO IN ATMOSFERA SOSTANZE CLASSIFICATE
COME CANCEROGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE O
MUTAGENE (H340, H350, H360) E SOSTANZE DI TOSSICITÀ E
CUMULABILITÀ PARTICOLARMENTE ELEVATA, NONCHÉ QUELLE
CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI DAL
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006**

(art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 3 del D.Lgs. n. 102/2020)

PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTI DEL GESTORE	TEMPI DI ADEGUAMENTO	SANZIONI per inadempimento
Limitazione delle sostanze nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio		
Sostituzione delle sostanze non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse	Prima possibile	
Invio "Relazione" all'autorità competente con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze	Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione	prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (da 500 a 2.500 euro)
	In prima applicazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/2020 (entro il 27 agosto 2021)	
Adeguamento alla normativa presentazione di una domanda di autorizzazione:	entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. <i>L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025, ovvero, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 273-bis del D.Lgs 152/06</i>	prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (da 500 a 2.500 euro)

ADEMPIMENTI DEL GESTORE	TEMPI DI ADEGUAMENTO	SANZIONI per inadempimento
<p>In caso di modifica della classificazione delle sostanze o miscele <i>(per le autorizzazioni ex art. 269)</i></p> <p>presentazione domanda di autorizzazione:</p>	<p>entro 3 anni dalla modifica</p>	<p>prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006</p> <p><i>(da 500 a 2.500 euro)</i></p>
<p>In caso di modifica della classificazione delle sostanze o miscele <i>per le autorizzazioni di carattere generale ex art. 272, comma 2)</i></p> <p>presentazione domanda di autorizzazione:</p>		<p>Stabilimento in esercizio senza autorizzazione</p>